

Sent. n. 793/2010

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale

per la Regione Lazio

composta dai seguenti Magistrati:

Salvatore Nottola                      Presidente

Agostino Basta                        Consigliere rel.

Maria Teresa Docimo                Consigliere

nella pubblica udienza del giorno 21 dicembre 2009 con l'assistenza del segretario, Dottoressa Ernestina Barbone

uditi il Consigliere relatore, Agostino Basta, il P.M., Antonio Giuseppone, i difensori dei convenuti, Avvocati:

Stefano De Paolis per il Signor Giuseppe P;

Elisabetta Rampelli per Glauco R;

Dino Quaglietta per Daniela P

Carlo d'Amelio, delegato da Stefano Ciavarra per Simone F;

Fabrizio Matteini per A Luigi Remo, B Giulio, B Antonio, B Ferdinando, C Massimo, C Nicola, C Vincenzo, C Fabio, D Carla, F Fabrizio, M Gianluca, M Flavia, P Giuseppe, R Federico, R Aldo, T Remo, U Luciano;

Mario Stagliano per Maurizio B e Carmine R

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 66358 del registro di Segreteria,

a carico di

A Luigi Remo, B Giulio, B Antonio, B Ferdinando, C Massimo, C Nicola,  
C Vincenzo, C Fabio, D Carla, F Fabrizio, M Gianluca, M Flavia, R Federico,  
R Aldo, T Remo, U Luciano

rappresentati e difesi dagli Avvocati Fabrizio Matteini e Luca Petrucci

F Simone

rappresentato e difeso dall'Avvocato Stefano Ciavarro, ed elettivamente  
domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, alla via Marostica n° 29

P Giuseppe

rappresentato e difeso dall'Avvocato Stefano De Paolis, ed elettivamente  
domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, alla via Cicerone n° 28

R Glauco

rappresentato e difeso dall'Avvocato Elisabetta Rampelli, ed  
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, alla via  
Cicerone n° 28

P Daniela, M Valerio e B Andrea, non costituiti

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione in data 12 febbraio 2007, il Procuratore Regionale ha rappresentato che – a seguito di accertamenti diretti effettuati dalla Guardia di Finanza ed occasionati da segnalazioni al riguardo – il predetto Corpo di Polizia Giudiziaria espletava approfondite indagini, che accertavano verbalizzazioni di sedute di Commissioni municipali del Comune di Roma effettuate spesso senza l'assistenza del Segretario, con i relativi verbali redatti e firmati direttamente dal Presidente della Commissione, oltre che sopralluoghi asseritamente effettuati, ma in realtà mai svolti ovvero svolti

secondo modalità diverse da quelle verbalizzate, riunioni di pochi minuti tenute allo scopo di esaminare non meglio precisata corrispondenza.

L'esito degli accertamenti è evidenziato nei seguenti rapporti della Guardia di Finanza – Nucleo Regionale Polizia Tributaria Lazio – G.A.R.A.D.E. III Sezione:

- - n° 51468/GARADE/3^/6756;
- - n° 10254/GTSP/2^SADE 721 di Protocollo in data 27 febbraio 2007 ad Integrazione (e parziale modifica) del primo.

In tali relazioni, sono tra l'altro segnalate riunioni di Commissioni comunali attestate da processi verbali recanti la firma quali soggetti verbalizzanti di persone rivestenti, invece che la funzione di segretario (e, come tali, appartenenti alla dotazione organico-burocratica del Municipio di riferimento) di soggetti componenti, in qualità di Presidenti o di Vice-Presidenti, delle stesse Commissioni di cui si tratta; circostanza, dalla quale si trae la conseguenza che tali riunioni non sarebbero in realtà mai avvenute.

Venuta la causa in discussione all'udienza del giorno 3 novembre 2008, fu emanata ordinanza del seguente tenore:

“...CONSIDERATO che le compilazioni dei processi verbali in discorso da parte di soggetti sforniti del potere di attribuire alle operazioni (attestate siccome) svolte non costituisce prova piena della inferenza che se ne trae in ordine al non svolgimento della stessa attività verbalizzata, pur costituendo rilevante indizio in ordine comunque ad irregolarità incorse nelle operazioni attestate siccome avvenute;

RAVVISATA pertanto la necessità di acquisire:

- - ciascuno dei verbali in contestazione, privi della firma del

segretario;

- - le lettere di convocazione delle relative sedute delle Commissioni, con indicazione dei componenti chiamati di volta in volta a farne parte

PER I MOTIVI TUTTI PRECISATI

ORDINA

alla Guardia di Finanza – Nucleo Regionale Polizia Tributaria Lazio – G.A.R.A.D.E. III Sezione di acquisire in copia la predetta documentazione dagli Enti che rispettivamente la detengono, soltanto descritta (con riassunto del contenuto) nei richiamati rapporti alla Procura Regionale, e di curarne il deposito presso la Segreteria della Sezione entro il termine di giorni 120”.

In esecuzione dell’incombente, la Guardia di Finanza ha trasmesso la documentazione richiestale.

Si sono costituiti in giudizio i convenuti come in epigrafe precisato.

L’Avvocato Fabrizio Matteini, per i convenuti Fabio C, Ferdinando BONESSI, Massimo C, Nicola C, Vincenzo C, Carla D, Fabrizio F, Gianluca M, Flavia M, Federico R, Aldo R, Remo T, Luciano U, ha per tutti i suoi assistiti rilevato che, giusta risulta dalle verbalizzazioni della Guardia di Finanza (sulla base della documentazione acquisita dalla Procura), *“le modalità di rendicontazione delle adunanze sono complessivamente corrette sotto il profilo formale”* e, comunque, *“nessuna contestazione specifica o generica è stata mossa dal Requirente circa l’effettivo svolgimento delle attività risultanti da ciascuno dei verbali...che dimostrasse il mancato svolgimento di tale attività”*; ne deriva che il mandato politico affidato ai consiglieri è stato sempre espletato; le attività svolte hanno avuto pieno rapporto con la cura di interessi pubblici; sono state poste in essere attività

pienamente riconducibili alle funzioni di consigliere municipale; di talchè, nessun danno all'erario è stato cagionato.

In ordine alle modalità di verbalizzazione delle riunioni, si richiama una nota del Segretario Generale del Comune di Roma, con la quale si manifesta l'avviso che le riunioni delle Commissioni svoltesi nelle giornate nelle quali si fosse verificata la indisponibilità dei funzionari burocratici (e, segnatamente, del funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario) *“possono considerarsi formalmente tenute e, pertanto, i Consiglieri che vi abbiano partecipato abbiano diritto a fruire del gettone di presenza e dei permessi retribuiti previsti dalla legge”*.

Ne consegue che nessun danno erariale hanno provocato i consiglieri che hanno percepito i gettoni di presenza, anche laddove alcuni verbali non risultino redatti e firmati dal segretario, né può essere in subordine loro addebitata alcuna colpa né lieve né grave.

Si conclude per il rigetto della domanda attrice.

Per il Signor Glauco R, l'Avvocato Elisabetta Rampelli, dopo avere svolto considerazioni omologhe a quelle testè illustrate, ha articolato la tesi della mancanza di danno erariale con riferimento alla circostanza che, comunque, il suo assistito ha partecipato ad un numero di sedute sufficienti a fondarne il diritto alla percezione dei gettoni di presenza.

Ha concluso per il rigetto della domanda attorea.

L'Avvocato Stefano Ciavarro, per il convenuto Simone F:

- - in ordine al primo capo di accusa (sopralluoghi asseritamente effettuati presso una scuola nonché presso il c.d. “Edificio Alonzi” e il “Nido” di via di Villa in Lucina nonché il mercato giornaliero “Ags

Corinto” del 9 ottobre 2003), rileva che per il sopralluogo presso il “Nido” risulta dalle verbalizzazioni della Guardia di Finanza che la coordinatrice ha affermato di aver parlato proprio con il Signor F; che, per il sopralluogo presso l’edificio “Alonzi”, la responsabile del circolo didattico non era presente al sopralluogo in questione, così che non era in grado né di confermare l’avvenuto sopralluogo né di escluderlo; che, per il sopralluogo presso il mercato il Presidente di tale mercato non nega che il sopralluogo sia avvenuto, ma afferma semplicemente di non ricordare le persone che ebbero a parteciparvi;

- - in ordine al secondo capo (partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari), si rileva anzitutto che l’irregolare compilazione del verbale non è sanzionata di nullità, onde tale atto fa piena prova delle dichiarazioni in esso contenute; si argomenta poi che il personale amministrativo che avrebbe dovuto svolgere la funzione di segretario era per lo più impegnato nella inderogabile attività di ricevimento del pubblico, così che le Commissioni hanno cercato di far fronte all’organica carenza di tale personale nel miglior modo possibile.

Si contesta poi la somma addebitata dal Requirente al Signor F nell’importo di € 1.044,32, priva di ogni specificazione riguardo le modalità di calcolo utilizzate per la sua determinazione.

Si conclude per l’assoluzione del F e, in via istruttoria, per l’escussione della Signora Pelli in ordine alla *“conferma di quanto dichiarato in data 12.10.2006.*

L’Avvocato Stefano De Paolis per il convenuto Giuseppe P, concludendo

per l'assoluzione del suo assistito, ha sostenuto l'assenza di danno erariale, nella considerazione che il numero di sedute alle quali ha partecipato il suo assistito (non inferiore a 20 per mese) giustifica la percezione del gettone di presenza; per il resto, ha richiamato una sentenza di assoluzione di questo Giudice emessa in fattispecie omologa.

L'Avvocato Dino Quaglietta, per la convenuta Daniela P, ha rammentato che la sua assistita è titolare di autorizzazione amministrativa per la rivendita di giornali, così che non potendosi riferire le contestazioni a lei mosse ad indebite percezione di assegni da parte di un datore di lavoro, la responsabilità che le si imputa riposa sulla "irregolarità formale nella sottoscrizione e redazione dei verbali...presupposto inidoneo a costituire il presupposto di un danno erariale"; di talchè se ne chiede l'assoluzione.

Alla pubblica udienza del giorno 21 dicembre 2009, i difensori hanno confermato le conclusioni scritte rassegnate, con le seguenti precisazioni:

- - l'Avvocato Mario Stagliano, costituitosi in udienza per il Signor B, ha sostanzialmente argomentato con considerazioni omologhe a quelle degli altri difensori;
- - l'Avvocato Matteini ha illustrato le argomentazioni - che con ogni evidenza giovano a tutti i convenuti - contenute in una seconda memoria difensiva circa l'ordinanza emanata a seguito dell'udienza del 3 novembre 2008, muovendo al Collegio la censura di essere andato ben oltre i limiti del potere sindacatorio tradizionalmente riconosciutogli, dacchè l'acquisizione dei verbali disposta con la richiamata ordinanza "*pare configgere con i principi del giusto processo*", e con l'effetto che le risultanze così acquisite non possono

essere utilizzate ai fini della decisione.

Considerato in diritto

La censura da ultimo illustrata è destituita di giuridico fondamento, dacchè ignora:

- - che nel giudizio di responsabilità amministrativa, non si applica l'art. 115 c.p.c., per il quale il giudice è astretto alla valutazione delle prove dedotte dalle parti, ma la specifica norma dell'art. 14 del r.d. n. 1038 del 1933, che attribuisce poteri di iniziativa processuale, risolvendosi il c.d. "potere sindacatorio" in una sorta di potere di extrapetizione che è, quindi, connaturato a tale giudizio (C. Conti, Sez.II, 16/11/1995, n.36/A);
- - Il giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti ha sostanziale natura civilistica, atteso che la finalità precipua perseguita è quella della reintegrazione del pregiudizio economico subito dalle pubbliche amministrazioni; pertanto, non è applicabile al processo contabile il principio del contraddittorio nella formazione della prova, di cui all'art. 111 cost. nella nuova formulazione adottata dalla l. cost. n. 2 del 1999, poichè esso si riferisce esclusivamente al processo penale e, conseguentemente, anche nel nuovo quadro normativo, resiste il potere del giudice contabile di disporre l'integrazione del giudizio con altri soggetti non convenuti dal Procuratore regionale nell'atto introduttivo del giudizio stesso, nonchè, parimenti, resiste l'ampio ambito del potere istruttorio attribuito al giudice contabile dall'art. 73 r.d. n. 1214 del 1934 e dagli art. 14 e 15 r.d. n. 1038 del 1933. (C. Conti Abruzzi, Sez.Giurisdiz., 02/05/2001, n.389);



- - La tesi sostenuta dalla difesa è applicabile ai soli giudizi ad istanza di parte davanti alla Corte dei conti, (in quanto) aventi carattere prevalentemente dispositivo, (così che) il giudice non è titolare del potere sindacatorio proprio dei giudizi di conto e di responsabilità, che gli consente la ricerca autonoma della prova per l'asseverazione delle asserzioni delle parti (C. Conti Campania, Sez.Giurisdiz., 10/07/2000, n.55);
- - Né alla tesi qui sostenuta può muoversi il rimprovero di violare il principio del giusto processo, dacchè "L'art. 14 r.d. n. 1038 del 1933 non contrasta con l'art. 24 cost. e con il principio del giusto procedimento, poichè non vulnera il diritto di difesa dei convenuti che, dopo il deposito di eventuali atti peritali disposti dal giudice, possono esperire tutti i mezzi di prova consentiti e dedurre ogni eccezione utile ad una valida difesa (C. Conti Sicilia, Sez.Giurisdiz., 06/07/1998, n.237)
- - Il giudice contabile, in virtù del potere sindacatorio ad esso attribuito dall'ordinamento (art. 14 e 15 r.d. n. 1038 del 1933) può valutare e qualificare autonomamente fatti e circostanze dedotti in giudizio, indipendentemente dalle indicazioni contenute nell'atto di citazione, **alla sola condizione che esso racchiuda in sè gli elementi essenziali per la valida introduzione del giudizio.**

C. Conti Veneto, Sez.Giurisdiz., 09/05/1996, n.177

Ebbene, proprio alla luce del principio testè riportato, l'ordinanza emanata il 3 novembre 2008, così motivava in ordine alla necessità di ulteriore acquisizione documentale:

“...CONSIDERATO che le compilazioni dei processi verbali in discorso da parte di soggetti sforniti del potere di attribuire alle operazioni (attestate siccome) svolte non costituisce prova piena della inferenza che se ne trae in ordine al non svolgimento della stessa attività verbalizzata, **pur costituendo rilevante indizio in ordine comunque ad irregolarità incorse nelle operazioni attestate siccome avvenute**”.

Era implicito in tale inciso che la Procura agente aveva fornito un rilevante indizio in ordine ad irregolarità incorse nelle operazioni **attestate siccome avvenute**, inducendo il Collegio al ragionevole dubbio che le operazioni attestate siccome avvenute avessero avuto effettivamente luogo, sulla base degli elementi di fatto intanto forniti dalla Procura agente.

In ordine ai quali, e passando così al merito della controversia, l’incombente svolto dalla Guardia di Finanza mercè la produzione dei verbali delle riunioni consiliari ha consentito di operare una minuziosa ricognizione delle sedute, secondo il quadro riportato :

CONVENUTO	SEDUTA	FIRMA SEGRETARIO
	C. e G.	
<b>B</b>	9.1.2003	NO
<b>B</b>	“	“
<b>R</b>	“	“
<b>A</b>	“	“
<b>D</b>	“	“
<b>T</b>	“	“
<b>B</b>	“	“
<b>R</b>	“	“
	6.2.2003	NO
<b>B</b>	“	“
<b>A</b>	“	“
<b>B</b>	“	“
<b>C</b>	“	“
<b>D</b>	“	“
<b>R</b>	“	“
<b>T</b>	“	“

<b>R (sost. B)</b>	“	“	
	13.3.2003		
<b>B</b>		SI	
<b>A</b>		SI	
<b>B</b>		SI	
<b>B</b>		SI	
<b>D</b>		SI	
<b>R</b>		SI	
<b>T</b>		SI	
	20.3.2003		
<b>B</b>		NO	
<b>A</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>T</b>		NO	
<b>R c.</b>		NO	
<b>RA.</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
	18 MARZO 2003		
<b>A</b>		SI	
<b>B</b>		SI	
<b>B</b>		SI	
<b>D</b>		SI	
<b>RC.</b>		SI	
<b>T</b>		SI	
<b>B</b>		SI	
<b>M</b>		SI	
<b>F</b>		SI	
	25 MARZO 2003		
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>D</b>		NO	
<b>RA.</b>		NO	
<b>C</b>		NO	
	27 MARZO 2003		
<b>B</b>		NO	APPONE LA FIRMA, MA NON E' INDICATA NE' L'ORA DI ENTRATA NE' QUELLA DI USCITA
<b>B</b>		NO	

<b>R</b>		NO	
<b>C</b>		NO	
	8 APRILE 2003		
<b>M</b>		SI	
<b>B</b>		SI	
<b>C</b>		SI	
<b>D</b>		SI	
<b>M</b>		SI	
<b>P</b>		SI	
<b>R</b>		SI	
	17 APRILE 2003		
<b>A</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>D</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
<b>T</b>		NO	
	2 MAGGIO 2003		
<b>A</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>C</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
<b>T</b>		NO	
	9 MAGGIO 2003		
<b>A</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>C</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
<b>T</b>		NO	
	8 MAGGIO 2009		
<b>A</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>D</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
<b>T</b>		NO	
	15 MAGGIO 2003		
<b>A</b>		NO	

<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>D</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
<b>T</b>		NO	
	2 GENNAIO 2003		
<b>A</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
<b>T</b>		NO	
<b>M</b>		NO	
	29 MAGGIO 2003		
<b>A</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>D</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
<b>T</b>		NO	
	5 GIUGNO 2003		
<b>A</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>D</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
<b>T</b>		NO	
	22 MAGGIO 2003		
<b>A</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
<b>T</b>		NO	
	12 GIUGNO 2003		
<b>A</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>D</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
<b>T</b>		NO	
<b>R</b>		NO	

	19 GIUGNO 2003		
<b>A</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>D</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
<b>T</b>		NO	
	26 GIUGNO 2003		
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>C</b>		NO	
<b>D</b>		NO	
<b>T</b>		NO	
	27 GIUGNO 2003		
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
	10 LUGLIO 2003		
<b>B</b>		NO	
<b>T</b>		NO	
<b>P</b>		NO	
<b>CEFARI</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
	3 LUGLIO 2003		
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>D</b>		NO	
<b>T</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
<b>P</b>		NO	
	17 LUGLIO 2003		
<b>A</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
<b>T</b>		NO	
	24 LUGLIO 2003		
<b>A</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	

<b>R</b>		NO	
<b>T</b>		NO	
<b>F</b>		NO	
	4 AGOSTO 2003		
<b>A</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
	6 AGOSTO 2003		
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>C</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
<b>C</b>		NO	
	5 AGOSTO 2003		
<b>A</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>C</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
	7 AGOSTO 2003		
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>C</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
	8 AGOSTO 2003		
<b>A</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
<b>M</b>		NO	
<b>F</b>		NO	
	22 AGOSTO 2003		
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>M</b>		NO	

	28 AGOSTO 2003		
A		NO	
B		NO	
B		NO	
C		NO	
R		NO	
	29 AGOSTO 2003		
A		NO	
B		NO	
B		NO	
B		NO	
C		NO	
R		NO	
	<b>CULTURA E DECENTRAMENTO 3 FEBBRAIO 2003</b>		
M		SI	
B		SI	
C		SI	
D		SI	
M		SI	
P		SI	
R		SI	
	<b>5 MARZO 2003</b>		
M		SI	
B		SI	
C		SI	
D		SI	
M		SI	
P		SI	
P		SI	
	<b>11 MARZO 2003</b>		
M		SI	
B		SI	
C		SI	
D		SI	
M		SI	
P		SI	
R		SI	
	<b>31 MARZO</b>		
M		NO	
C		NO	
D		NO	



M		NO	
R		NO	
R A.		NO	
	<b>28 APRILE 2003</b>		
M		NO	
C		NO	
D		NO	
M		NO	
R		NO	
R A.		NO	
COLANGELO		NO	
	<b>5 MAGGIO 2003</b>		
M		SI	
C		SI	
D		SI	
M		SI	
R		SI	
COLANGELO		SI	
R A.		SI	
	<b>12 MAGGIO 2003</b>		
M		NO	
B		NO	
D		NO	
M		NO	
P		NO	
R		NO	
	<b>19 MAGGIO 2003</b>		
M		NO	
B		NO	
C		NO	
D		NO	
M		NO	
P		NO	
R		NO	
	<b>20 MAGGIO 2003</b>		
M		NO	
B		NO	
C		NO	
D		NO	
M		NO	
P		NO	
R		NO	
	<b>30 MAGGIO 2003</b>		

M		NO	
D		NO	
M		NO	
P		NO	
R		NO	
COLANGELO		NO	
	<b>16 GIUGNO 2003</b>		
M		NO	
B		NO	
C		NO	
D		NO	
M		NO	
P		NO	
R		NO	
	<b>30 GIUGNO 2003</b>		
M		NO	
C		NO	
D		NO	
M		NO	
P		NO	
R		NO	
COLANGELO		NO	
	<b>23 GIUGNO 2003</b>		
M		NO	
B		NO	
C		NO	
D		NO	
M		NO	
P		NO	
R		NO	
	<b>21 LUGLIO 2003</b>		
M		NO	
B		NO	
D		NO	
M		NO	
P		NO	
R		NO	
F		NO	
F		NO	
	<b>6 AGOSTO 2003</b>		
B		NO	
P		NO	
B		NO	

	<b>7 AGOSTO 2003</b>		
<b>B</b>		NO	
<b>P</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>A</b>		NO	
	<b>8 AGOSTO 2003</b>		
<b>B</b>		NO	
<b>P</b>		NO	
<b>P</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
<b>A</b>		NO	
	<b>1 LUGLIO 2003</b>		
<b>M</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>C</b>		NO	
<b>D</b>		NO	
<b>M</b>		NO	
<b>P</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
	<b>URBANISTICA</b>		
	<b>26 MARZO 2003</b>		
<b>A</b>		SI	
<b>B</b>		SI	
<b>C</b>		SI	
<b>F</b>		SI	
<b>P</b>		SI	
<b>T</b>		SI	
<b>R</b>		SI	
	<b>14 MAGGIO 2003</b>		
<b>A</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>C</b>		NO	
<b>F</b>		NO	
<b>M</b>		NO	
<b>P</b>		NO	
<b>T</b>		NO	
	<b>9 GIUGNO 2003</b>		
<b>A</b>		SI	
<b>B</b>		SI	
<b>C</b>		SI	
<b>F</b>		SI	

<b>M</b>		<b>SI</b>	
<b>P</b>		<b>SI</b>	
<b>T</b>		<b>SI</b>	
	<b>27 GIUGNO 2003</b>		
<b>B</b>		<b>NO</b>	
<b>F</b>		<b>NO</b>	
<b>M</b>		<b>NO</b>	
<b>P</b>		<b>NO</b>	
<b>T</b>		<b>NO</b>	
<b>CREALI (?)</b>		<b>NO</b>	
	<b>30 GIUGNO 2003</b>		
<b>C</b>		<b>NO</b>	
<b>F</b>		<b>NO</b>	
<b>T</b>		<b>NO</b>	
<b>M</b>		<b>NO</b>	
	<b>1 LUGLIO 2003</b>		
<b>F</b>		<b>NO</b>	
<b>M</b>		<b>NO</b>	
<b>P</b>		<b>NO</b>	
<b>T</b>		<b>NO</b>	
<b>CREARI (?)</b>		<b>NO</b>	
<b>C</b>		<b>NO</b>	
	<b>21 LUGLIO 2003</b>		
<b>A</b>		<b>NO</b>	
<b>B</b>		<b>NO</b>	
<b>C</b>		<b>NO</b>	
<b>F</b>		<b>NO</b>	
	<b>25 AGOSTO 2003</b>		
<b>B</b>		<b>NO</b>	
<b>F</b>		<b>NO</b>	
<b>M</b>		<b>NO</b>	
<b>P</b>		<b>NO</b>	
<b>M</b>		<b>NO</b>	
	<b>AMBIENTE E SPORT</b>		
	<b>12 MARZO 2003</b>		
<b>F</b>		<b>NO</b>	
<b>B</b>		<b>NO</b>	
<b>B</b>		<b>NO</b>	
<b>C</b>		<b>NO</b>	
<b>M</b>		<b>NO</b>	
<b>P</b>		<b>NO</b>	

<b>R C.</b>		NO	
	<b>21 AGOSTO</b>		
<b>F</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>C</b>		NO	
<b>P</b>		NO	
<b>P</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
	<b>4 GIUGNO 2003</b>		
<b>F</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>P</b>		NO	
<b>R C.</b>		NO	
<b>P</b>		NO	
	<b>POLITICHE SCOLASTICHE</b>		
	<b>23 LUGLIO 2003</b>		
<b>B</b>		NO	
<b>F</b>		NO	
<b>M</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
	<b>4 AGOSTO 2003</b>		
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>F</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
<b>C</b>		NO	
	<b>8 AGOSTO 2003</b>		
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
<b>C</b>		NO	
<b>P</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
	<b>2 SETTEMBRE 2003</b>		
<b>UNMARINO</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	

F		NO	
M		NO	
R		NO	
R		NO	
	<b>3 SETTEMBRE 2003</b>		
<b>UNMARINO</b>		NO	
B		NO	
B		NO	
F		NO	
M		NO	
R		NO	
R		NO	
	<b>27 AGOSTO 2003</b>		
B		NO	
B		NO	
F		NO	
M		NO	
R		NO	
M		NO	
	<b>29 AGOSTO 2003</b>		
B		NO	
B		NO	
F		NO	
M		NO	
R		NO	
R		NO	
	<b>29 OTTOBRE 2003</b>		
B		NO	
F		NO	
M		NO	
R		NO	
R		NO	
M		NO	
	<b>“ C O M M E R C I O “</b>		
	<b>30 maggio 2003</b>		
C		SI	
C		SI	
F		SI	
F		SI	
M		SI	
<b>RA.</b>		SI	
<b>RC.</b>		SI	

<b>P</b>		<b>SI</b>	
	<b>5 GIUGNO 2003</b>		
<b>C</b>		<b>NO</b>	
<b>C</b>		<b>NO</b>	
<b>F</b>		<b>NO</b>	
<b>F</b>		<b>NO</b>	
<b>M</b>		<b>NO</b>	
<b>R A.</b>		<b>NO</b>	
<b>R C.</b>		<b>NO</b>	
	<b>12 GIUGNO 2003</b>		
<b>C</b>		<b>NO</b>	
<b>C</b>		<b>NO</b>	
<b>F</b>		<b>NO</b>	
<b>F</b>		<b>NO</b>	
<b>M</b>		<b>NO</b>	
<b>R A.</b>		<b>NO</b>	
<b>R C.</b>		<b>NO</b>	
	<b>13 GIUGNO 2003</b>		
<b>C</b>		<b>SI</b>	
<b>C</b>		<b>SI</b>	
<b>F</b>		<b>SI</b>	
<b>M</b>		<b>SI</b>	
<b>R A.</b>		<b>SI</b>	
<b>R C.</b>		<b>SI</b>	
<b>C</b>		<b>SI</b>	
	<b>19 GIUGNO 2003</b>		
<b>C</b>		<b>NO</b>	
<b>C</b>		<b>NO</b>	
<b>F</b>		<b>NO</b>	
<b>F</b>		<b>NO</b>	
<b>R</b>		<b>NO</b>	
<b>R C.</b>		<b>NO</b>	
<b>R</b>		<b>NO</b>	
	<b>PERSONALE</b>		
	<b>4 agosto 2003</b>		
<b>C</b>		<b>NO</b>	
<b>B</b>		<b>NO</b>	
<b>COLANGELO</b>		<b>NO</b>	
<b>R A.</b>		<b>NO</b>	
<b>A</b>		<b>NO</b>	
<b>P</b>		<b>NO</b>	
	<b>7 AGOSTO 2003</b>		

C		NO	
B		NO	
B		NO	
COLANGELO		NO	
M		NO	
R A.		NO	
	<b>8 AGOSTO 2003</b>		
C		NO	
B		NO	
B		NO	
C		NO	
COLANGELO		NO	
M		NO	
R A.		NO	
	<b>POLITICHE SCOLASTICHE</b>		
	<b>24 GENNAIO 2003</b>		
T		NO	
B		NO	
B		NO	
M		NO	
R		NO	
R		NO	
B		NO	
	<b>16 APRILE 2003</b>		
T		NO	
B		NO	
B		NO	
F		NO	
M		NO	
R		NO	
M		NO	
	<b>7 MAGGIO 2003</b>		
T		NO	
B		NO	
B		NO	
M		NO	
R		NO	
R		NO	
COLANGELO		NO	
	<b>COMMERCIO</b>		



	<b>3 LUGLIO 2003</b>		
<b>C</b>		NO	
<b>C</b>		NO	
<b>F</b>		NO	
<b>F</b>		NO	
<b>M</b>		NO	
<b>R A.</b>		NO	
<b>R C.</b>		NO	
	<b>SERVIZI SOCIALI</b>		
	<b>3 GENNAIO 2003</b>		
<b>D</b>		SI	
<b>B</b>		SI	
<b>B</b>		SI	
<b>M</b>		SI	
<b>P</b>		SI	
<b>C</b>		SI	
<b>R C.</b>		SI	
	<b>18 GIUGNO 2003</b>		
<b>D</b>		NO	
<b>A</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>COLANGELO</b>		NO	
<b>M</b>		NO	
<b>P</b>		NO	
	<b>LAVORI PUBBLICI</b>		
	<b>23 GIUGNO 2003</b>		
<b>C</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>F</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
<b>R C.</b>		NO	
<b>P</b>		NO	
	<b>6 AGOSTO 2003</b>		
<b>C</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
<b>R C.</b>		NO	
<b>C</b>		NO	
	<b>7 OTTOBRE 2003</b>		

<b>C</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>B</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
<b>R</b>		NO	
<b>R C.</b>		NO	
<b>A</b>		NO	

Aggregando i dati per soggetto interessato risulta:

**A**

32 sedute di cui 28 senza firma del segretario

**B**

33 sedute di cui 29 senza firma del segretario

**B**

8 sedute di cui 7 senza firma del segretario

**B**

26 sedute di cui 24 senza firma del segretario

**C**

21 sedute di cui 19 senza firma del segretario

**C**

17 sedute di cui 10 senza firma del segretario

**C**

8 sedute di cui 7 senza firma del segretario

**C**

11 sedute di cui 7 senza firma del segretario

**D**

32 sedute di cui 24 senza firma del segretario

**E**

10 sedute di cui 9 senza firma del segretario

**M**

17 sedute di cui 13 senza firma del segretario

**M**

25 sedute di cui 21 senza firma del segretario

**P**

27 sedute di cui 21 senza firma del segretario

**R**

33 sedute di cui 28 senza firma del segretario

**R Aldo**

16 sedute di cui 12 senza firma del segretario

**R Carmine**

14 sedute di cui 11 senza firma del segretario

**I**

30 sedute di cui 26 senza firma del segretario

**F**

26 sedute di cui 21 senza firma del segretario

**R**

37 sedute di cui 36 senza firma del segretario

**P**

10 sedute di cui 7 senza firma del segretario

**M**

22 sedute di cui 16 senza firma del segretario

**B**

19 sedute di cui 18 senza firma del segretario

## U

Non ha partecipato a nessuna seduta

E' principio di diritto comune che la deliberazione di un organo collegiale si sostanzia nelle due componenti della determinazione volitiva e della verbalizzazione, onde la mancanza della seconda comporta di regola la nullità della prima (T.A.R. Piemonte, Sez.II, 10/06/2002, n.1179); la determinazione provvedimento dell'organo amministrativo e la sua verbalizzazione costituiscono elementi inscindibili dell'atto, sicchè la mancanza o la non idoneità della seconda (per falsità) comporta la nullità assoluta della prima. (Cons. Stato, Sez.VI, 05/07/2000, n.3708).

E, ancora più incisivamente, il verbale della seduta di organo collegiale amministrativo costituisce requisito sostanziale dell'attività del collegio deliberante ed è quindi elemento costitutivo della relativa fattispecie provvedimento, con la conseguenza che lo stesso atto deliberativo deve ritenersi giuridicamente inesistente fino al perfezionamento della procedura di verbalizzazione che ne integra la fase costitutiva, questa risultando dalla inscindibile combinazione di due componenti, rappresentate dalla determinazione volitiva dell'organo e dalla sua esternazione in forma scritta nel verbale. (Cons. Stato, Sez.IV, 06/03/1996, n.283).

Si appalesa pertanto privo di pregio l'argomento esposto da qualche difesa, secondo il quale non essendo sanzionata di nullità l'irregolare compilazione del verbale, tale atto fa piena prova delle dichiarazioni in esso contenute: si tratta di evidente paralogismo procedente da argomento minore (mancata sanzione esplicita di nullità) escluso dall'argomento maggiore (l'atto deliberativo è giuridicamente inesistente).

Dal riepilogo dei dati (pag. 13 e ss.), risulta giuridicamente inesistente la stragrande maggioranza delle asserite riunioni, priva come essa è della firma del Segretario.

Si è opposto che, a tenore di una nota del Segretariato generale del Comune di Roma (n° 11925 dell'11 maggio 2004), *“laddove la presenza dei funzionari sia impedita o impossibilitata...le riunioni delle Commissioni svoltesi nelle giornate indicate possono considerarsi formalmente tenute e, pertanto, i Consiglieri che vi abbiano partecipato (hanno) diritto a fruire del gettone di presenza e dei permessi retribuiti previsti dalla legge”*.

Per intanto, è da osservare che il quesito rivolto al predetto Segretariato da parte del Direttore del Municipio Roma XVII riguardava tre sedute specifiche (quelle svoltesi il 9, 15 e 16 aprile 2004), e che l'avviso manifestato puntualizzava che *“solo eccezionalmente – vale a dire laddove la presenza dei funzionari sia impedita o impossibilitata”* le riunioni potevano considerarsi formalmente tenute; inoltre, si richiedeva (il previo accertamento) dell'impedimento o dell'impossibilità dei funzionari di partecipare alle riunioni.

Pur con tutte le riserve che la riportata nota suscita, è un fatto che, nella fattispecie all'esame, manca qualsiasi riferimento all'indisponibilità od all'impedimento dei funzionari di partecipare alle singole riunioni, sì da ritenere l'evenienza di riunioni svoltesi senza il funzionario verbalizzante siccome vicenda *“eccezionale”*.

Ci si trova invece di fronte a 75 riunioni tenutesi senza la presenza del segretario verbalizzante, a fronte di 11 con la presenza di tale funzionario; in percentuale, trattasi dell'87,2% a fronte del 12,8%; ciò che doveva rivestire carattere di eccezionalità è diventata la norma, e viceversa.

La nota richiamata dal Segretariato Generale – sia pure con tutte le riserve in ordine alla sua legittimità – considerava formalmente svoltesi “*le riunioni tenute nelle giornate indicate*”, in quanto il quesito rappresentava che in quei giorni si era verificata l’assenza dei funzionari con funzioni di certificazione; essa non può all’opposto costituire una sorta di autorizzazione in bianco, idonea a consentire lo svolgimento di sedute senza il segretario verbalizzante, indipendentemente dal previo accertamento della indisponibilità in concreto di funzionari.

Dall’esame delle singole convocazioni risulta che le riunioni sono state convocate per le ore 8.00 e soltanto il giorno prima è stata data comunicazione al Presidente del Municipio perché provvedesse, fra l’altro, a designare il Funzionario verbalizzante; in tale contesto, è quasi sorprendente che per 11 riunioni sia stato possibile designare il Funzionario verbalizzante...

La giuridica inesistenza delle riunioni prive della verbalizzazione del segretario comporta comunque l’illiceità della corresponsione dei gettoni di presenza e della retribuzione dei permessi fruiti (dai lavoratori dipendenti).

Per la partita di danno relativa invece ai sopralluoghi, non emerge con certezza che tali sopralluoghi non abbiano avuto luogo, risultando anzi, in qualche caso, che soggetti chiamati a rispondere del relativo danno erano invece a tali sopralluoghi presenti; in complesso, comunque, la ricostruzione dei fatti procede da dichiarazioni testimoniali assunte a notevole distanza di tempo, ed in contesti di non univoca significazione (è il caso della scuola – bensì chiusa durante il periodo estivo – avendo l’ispezione ad oggetto il giardino e la sistemazione delle aree esterne dell’edificio scolastico, onde

dalla prima circostanza – la chiusura – non può trarsi l'inferenza che il sopralluogo non abbia avuto luogo).

Nella vicenda all'esame, è indubbiamente mancata, in capo alla struttura burocratica del Comune di Roma, qualsiasi attività di controllo e di vigilanza; a fronte delle note spese presentate dagli interessati, si è proceduto al pagamento od al rimborso senza accertare i motivi della mancanza della firma del funzionario verbalizzante pressoché su tutti i verbali; autorizzazioni in sanatoria (per il vero, una soltanto) per pochissime sedute, ottenute mercè la dichiarazione in ordine alla riscontrata assenza di funzionari verbalizzanti, hanno assunto carattere permanente per tutti i casi in cui la firma del segretario non figurava, operandosi così una singolare inversione logica (mancando la firma del segretario, si dà per provata l'indisponibilità di funzionari verbalizzanti).

Le caratteristiche testè esposte determinano il Collegio ad operare una congrua riduzione dell'addebito in capo agli attuali convenuti, la cui condotta produttiva di danno derivante da rimborsi e gettoni di presenza loro corrisposti nella giuridica inesistenza della stragrande maggioranza delle riunioni asseritamente svolte, è stata favorita dal generale lassismo degli organi del Comune preposti alla vigilanza ed al pagamento; di talchè, appare ragionevole quantificare le somme dovute con riferimento a quanto determinato dal Presidente della Sezione ai sensi del D.L. n° 453/1993, art. 5 comma 8<sup>^</sup>, convertito in legge n° 19/1994 (in esito al decreto presidenziale, ha accettato il pagamento il solo Antonio Colangelo), ivi comprendendo la rivalutazione monetaria, ma non gli interessi maturati.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio –

CONDANNA

a restituire al Comune di Roma:

Il Signor Luigi Remo A la somma di € 670,00;

il Signor Andrea B la somma di € 400,00;

il Signor Giulio B la somma di € 610,00;

il Signor Antonio B la somma di € 520,00;

il Signor Ferdinando B la somma di € 270,00;

il Signor Maurizio B la somma di € 1170,00;

il Signor Massimo C la somma di € 490,00;

il Signor Nicola C la somma di € 990,00;

il Signor Vincenzo C la somma di € 730,00;

il Signor Fabio C la somma di € 180,00;

la Signora Carla D la somma di € 180,00;

il Signor Simone F la somma di € 520,00;

il Signor Fabrizio F la somma di € 90,00;

il Signor Gianluca M la somma di € 130,00;

la Signora Flavia M la somma di € 540,00;

il Signor Valerio M la somma di € 800,00;

la Signora Daniela P la somma di € 660,00;

il Signor Giuseppe P la somma di € 410,00;

il Signor Federico R la somma di € 560,00;

il Signor Glauco R la somma di € 840,00;

il Signor Aldo R la somma di € 490,00;

il Signor Carmine R la somma di € 250,00;



il Signor Remo T la somma di € 250,00;

il Signor Luciano U la somma di € 40,00.

Condanna inoltre i suddetti al pagamento degli interessi legali sugli importi rispettivamente loro ascritti dal dì del deposito della sentenza e fino al soddisfo, proporzionalmente alle somme di cui è condanna, oltre alle spese di giustizia che all'attualità si liquidano in € 7.709,57 (settemilasettecentonove/57).

Roma, Camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2009.

IL PRESIDENTE F.to Salvatore Nottola

L'ESTENSORE F.to Agostino Basta

Deposito del 13/04/2010

P. IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

GIUDIZI DI RESPONSABILITA'

F.to Dott. Francesco MAFFEI